



# CITTÀ DI ALBENGA

(PROVINCIA DI SAVONA)

RIP. V<sup>^</sup> AREA URBANISTICA

UFF. ATTIVITA' PRODUTTIVE

## IL SINDACO

Ord. 179

Preso atto dell'incontro avvenuto in data 17.06.2010 con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore al fine di definire gli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire sul territorio comunale una copertura costante e totale del servizio pubblico, pur nel rispetto del riposo e della quiete pubblica;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2007 n. 1;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

## DETERMINA

**A far data dal 01 luglio 2010** il seguente orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande operanti sul territorio comunale:

Apertura attività .....ore 06.00;

Chiusura attività .....ore 02.00.

**Prorogabile di ulteriori due ore, previa richiesta scritta e motivata.**

**Gli esercizi devono rimanere aperti al pubblico fra un minimo di dodici ore e un massimo di venti ore giornaliere.**

**La chiusura infrasettimanale è facoltativa e può essere frazionata.**

### Scelta dell'orario:

- All'interno della fascia oraria massima, l'esercente ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura più confacente alle esigenze proprie e della clientela, garantendo comunque l'apertura minima, e nel rispetto del contratto sindacale dei dipendenti del settore.
- Gli esercenti hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario prescelto e l'eventuale giornata di riposo settimanale, mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile e leggibile o altri mezzi idonei di informazione.
- La scelta dell'orario e l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale devono essere comunicati al Comune mediante comunicazione scritta.

Si rammenta che le attività di somministrazione annesse ad attività di intrattenimento e svago (sale giochi, sale da ballo, stabilimenti balneari ecc), devono rispettare, così come previsto dall'art. 116 della Legge Regionale 02.01.2007 n. 1, l'orario previsto per l'attività prevalente, determinato con ordinanza sindacale n. 113 del 14.05.2007.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi.

Albenga, lì 28.06.2010

IL SINDACO  
Rosalia GUARNIERI